



SOCIETÀ
ALPINISTICA TICINESE
SEZIONE LUCOMAGNO

STATUTO

Stato: 22.02.2019

Art. 1**Denominazione**

Sotto la denominazione Società Alpinistica Ticinese, in abbreviato S.A.T., Sezione Lucomagno, è costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del CCS, di durata illimitata. La SAT Sezione Lucomagno è affiliata alla Federazione Alpinistica Ticinese (F.A.T) e ne riconosce i suoi statuti.

La Sezione ha personalità giuridica e organizzazione propria ed è indipendente, salvo nei rapporti con la FAT.

La Sezione è neutra nei confronti di partiti o confessioni.

Può far parte della Sezione ogni persona fisica o giuridica.

Art. 2**Sede**

La sede della SAT Sezione Lucomagno è ubicata nel Comune di Blenio.

Art. 3**Scopo**

Gli scopi della Sezione, in accordo con quelli della FAT, sono:

- a) unire con legami di amicizia e di solidarietà tutti gli amanti della montagna e sviluppare l'amore per la natura in genere e la sua conservazione;
- b) promuovere la conoscenza delle montagne e delle bellezze naturali (flora e fauna) nella regione del Lucomagno e laddove vi sia interesse nell'intero Paese;
- c) formare una gioventù sana, con corsi di alpinismo affinché sappia prestare la propria opera in caso di necessità per soccorsi in montagna, organizzare gite, escursioni, conferenze e manifestazioni sociali;

- d) collaborare con altre sezioni che si prefiggono gli stessi scopi e altri enti con scopi di pubblica utilità e interesse;
- e) promuovere la costruzione e la gestione di rifugi e capanne alpine, così come ristori di montagna e di altre strutture per gli alpinisti;
- f) gestire le strutture proprie, in particolare una capanna, un rifugio invernale, un ristoro di montagna con alloggio e una palestra di arrampicata sportiva.

Art. 4**SOCI**

Può far parte della SAT Sezione Lucomagno ogni persona fisica o giuridica.

La Sezione si compone di:

a) **Soci attivi**

Soci attivi sono ritenuti coloro che hanno pagato la tassa sociale per l'anno in corso entro il 31 ottobre. Essi hanno diritto di voto in assemblea;

b) **Soci sostenitori**

Soci sostenitori sono ritenuti coloro che in altro modo sostengono finanziariamente la Sezione con donazioni o altre elargizioni. Essi hanno diritto di voto in Assemblea.

Nel caso un Socio sostenitore si identificasse in una persona giuridica, un suo rappresentante sarà necessariamente indicato quale votante in seno all'Assemblea;

c) **Soci onorari**

Soci onorari sono ritenuti coloro che moralmente o materialmente hanno contribuito allo sviluppo e al benessere della Società e/o che si sono distinti

per studi e pubblicazioni riguardanti la montagna, la flora, la fauna e l'ambiente nel distretto di Blenio in particolare e in altri luoghi in generale.

I Soci di età inferiore ai 18 anni godono di tutti i diritti dei Soci di età superiore ad esclusione dell'eleggibilità e del voto deliberativo.

Art. 5

AMMISSIONI

La richiesta d'ammissione deve essere formulata per iscritto al Comitato che può accettarla o respingerla in modo definitivo riservandosi la possibilità di conferire con il richiedente.

L'ammissione dei Soci con età inferiore ai 18 anni è subordinata al consenso scritto dei genitori o del/i rappresentante/i legale/i.

Art. 6

TASSA ANNUALE

È riconosciuta come segue:

- a) i Soci attivi pagano una tassa annuale nei limiti previsti dallo statuto della FAT. L'importo viene fissato annualmente dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

Indipendentemente dal mese di ammissione il Socio corrisponde per intero la tassa annuale per l'anno in corso.

Il pagamento della tassa annuale dà diritto al voto all'Assemblea;

- b) i Soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa annuale pur avendo diritto di voto all'Assemblea.

Art. 7

**CESSAZIONE DELLO
STATUTO DI SOCIO**

Si cessa di essere Socio per i seguenti motivi:

a) **dimissioni**

Le dimissioni da Socio devono essere presentate al Comitato in forma scritta e motivate entro il 31 dicembre.

Le dimissioni da membro di Comitato devono essere presentate al Comitato in forma scritta e motivate entro il 15 novembre.

b) **sospensione**

Il Socio che non ha pagato la tassa sociale entro il 30 novembre e a seguito di un primo richiamo infruttuoso è temporaneamente sospeso dallo statuto di Socio. In caso di Assemblea entro il 31 dicembre, egli può parteciparvi in qualità di uditore, senza diritto di voto. La sospensione deve essere comunicata all'interessato, così come la sua revoca in caso di avvenuto pagamento della tassa stessa;

c) **radiazione**

Il Socio che non ha pagato la tassa sociale entro il 31 dicembre, a seguito di duplice richiamo infruttuoso, può essere radiato dal Comitato dall'elenco Soci. La radiazione deve essere comunicata all'interessato, così come la sua revoca in caso di avvenuto pagamento della tassa stessa.

Contro la decisione di radiazione il Socio può ricorrere all'Assemblea generale ordinaria che lo può riammettere;

d) **espulsione**

L'espulsione di un Socio è ammissibile per gravi motivi, in particolare per ragioni che hanno nuociuto agli interessi della Sezione. Può essere

richiesta dal Comitato o da un Socio e deve essere documentata, successivamente comunicata all'interessato per iscritto e motivata affinché abbia la possibilità di spiegarsi in forma verbale e scritta. La richiesta d'espulsione deve essere preannunciata tanto da risultare quale trattanda nella prossima Assemblea generale (art. 10 lett. i). L'art. 13 cpv 3 ne determina la procedura di decisione.

Contro la decisione di espulsione, il Socio può ricorrere all'Assemblea dei Delegati della FAT tramite il Comitato centrale entro un mese dalla decisione della SAT Lucomagno.

Qualora si verificassero circostanze tali da lasciar supporre la presenza di illeciti, il Comitato ne darà pronta comunicazione alla competente autorità per il seguito necessario. Il Comitato ne darà comunicazione all'Assemblea, in accordo con la competente autorità, quando gli interessi superiori saranno salvaguardati.

Art. 8

INTROITI

Gli introiti della Sezione si compongono:

- a) dalle tasse sociali annuali;
- b) da doni, sovvenzioni o altre allocazioni;
- c) dalle entrate di eventuali manifestazioni sociali;
- d) dalle locazioni delle strutture propri e dagli altri introiti delle stesse secondo quanto determinato dai contratti specifici redatti con i locatori.

Gli impegni della SAT Lucomagno sono garantiti unicamente dal suo patrimonio.

Art. 9

ORGANI

Gli organi della SAT Sezione Lucomagno sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Comitato sezionale che resta in carica 4 anni ed è rieleggibile;
- c) i Revisori dei conti che controllano la gestione dei conti e ne danno scarico con rapporto all'Assemblea. Restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Art. 10

**ASSEMBLEA
GENERALE**

L'Assemblea generale costituisce l'organo supremo della SAT Sezione Lucomagno.

Sono di sua competenza:

- a) la nomina del Comitato sezionale;
- b) la nomina del Presidente sezionale;
- c) la nomina dei Revisori dei conti;
- d) la designazione dei campi di attività assunti dalle Commissioni e previsti dall'art. 18, la ratifica di eventuali regolamenti, la supervisione sulla gestione morale e finanziaria degli stessi;
- e) l'approvazione della gestione morale e finanziaria della Sezione;
- f) l'approvazione dei regolamenti delle proprietà societarie;
- g) la modifica degli statuti;

- h) la nomina dei Soci onorari;
- i) l'espulsione dei Soci;
- j) la designazione dei Membri delegati alla FAT scelti tra i Soci presenti fino al raggiungimento del contingente definito proporzionalmente. Se ciò non fosse possibile, il compito di rappresentare la Sezione in seno alla FAT è assunto dal Comitato (art. 22);
- k) lo scioglimento dell'Associazione;
- l) la determinazione della tassa annuale e dei rapporti finanziari riguardanti le strutture locate;
- m) la decisione di quanto non previsto dal presente statuto;
- n) L'interpretazione dei disposti del presente statuto.

Art. 11

CONVOCAZIONE

L'Assemblea generale della Società viene convocata ordinariamente una volta all'anno in entro il 15 marzo.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per importanti questioni di sua pertinenza qualora il Comitato sezionale lo ritenga necessario, oppure quando un terzo (1/3) dei Soci attivi in carica faccia richiesta al Comitato in forma scritta indicando le motivazioni dettagliate.

L'Assemblea generale viene convocata con invito personale scritto ai Soci al più tardi una settimana prima con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea generale e straordinaria saranno generalmente presiedute dal Presidente sezionale.

Nel caso venisse proposto un Presidente del giorno questo sostituirà il Presidente sezionale nella direzione dell'Assemblea.

Art. 12

ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, pur considerando ragioni particolare da farlo differire, deve generalmente contenere le seguenti trattante:

- a) verifica dei Soci presenti;
- b) elezione degli scrutatori;
- c) approvazione o modifica, con eventuali stralci o aggiunte, dell'ordine del giorno preannunciato;
- d) approvazione del verbale dell'ultima Assemblea ordinaria o straordinaria;
- e) rapporto del Presidente, delle Commissioni e dei Delegati in seno alla FAT;
- f) rapporto finanziario (Cassiere e Revisori);
- g) eventuali deliberazioni previste dall'art. 10;
- h) approvazione dell'attività del Comitato sezionale e delle Commissioni;
- i) presentazione e approvazione del programma sezionale;
- j) determinazione della tassa annuale;
- k) eventuali.

L'ordine del giorno, che deve essere sempre debitamente preannunciato, di regola con l'invito all'Assemblea, può essere modificato alla trattanda c) con stralci o aggiunte approvate a maggioranza semplice dei votanti presenti all'Assemblea.

Art. 13

VOTANTI

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria saranno valide ad ogni effetto qualunque sia il numero dei presenti.

Delibera sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e sulle mozioni a maggioranza semplice dei Soci votanti.

Per la modifica dello statuto e per l'espulsione di un Socio occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.

Sono riservate le disposizioni di cui all'art. 24 (Scioglimento dell'Associazione)

Le astensioni non sono considerate quali voti e pertanto non incidono sul calcolo della maggioranza semplice o qualificata.

In caso di parità deciderà il voto del Presidente.

Non è ammesso il voto per delega o per lettera.

Le deliberazioni e le nomine si svolgono a voto aperto a meno che un Socio domandi lo scrutinio segreto e che tale proposta venga accolta dalla maggioranza semplice dei votanti.

Art. 14

**COMITATO
SEZIONALE**

- a) Il Comitato sezionale si compone:
- a) del Presidente;
 - b) del Vicepresidente;
 - c) del Segretario;
 - d) del Cassiere;
 - e) di un Membro rappresentante della Commissione gestione capanne;
 - f) di un Membro rappresentante della colonna di soccorso e formazione;
 - g) di un Membro rappresentante la Commissione gite;
 - h) di un Membro rappresentante la Commissione manifestazioni;
 - i) di un Membro rappresentante la Commissione attività giovanili;

j) un Membro rappresentante la Commissione pubbliche relazioni.

Il Comitato è composto da 5 a 9 membri.

Le cariche sociali sono attribuite all'interno del Comitato stesso fatta eccezione per quella del Presidente che è ratificata dall'Assemblea. Le cariche sociali possono essere cumulate.

Il Comitato resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.

b) In caso di rinnovo da nomina assembleare, durante la sua prima riunione nella nuova composizione, provvede alla nomina dei suoi componenti nei ruoli di:

- Vicepresidente;
- Segretario/a;
- Cassiere/a;
- Membri rappresentanti le commissioni.

Art. 15

FUNZIONI DEL COMITATO

Il Comitato sezionale assume la Direzione della Sezione, applica le decisioni dell'Assemblea generale e amministra il patrimonio sociale.

Delibera su argomenti inerenti le attività delle Commissioni dopo aver ascoltato le loro proposte. Propone all'Assemblea i campi di attività assunti dalle Commissioni.

È competente a decidere su tutte le questioni sociali previste dal presente statuto, comprese quelle non esplicitamente devolute all'Assemblea.

Si fa carico della rappresentanza alla FAT qualora i Membri delegati non siano stati designati dall'Assemblea.

È autorizzato, nel caso vi fossero questioni tali per le quali le competenze esulassero da quelle dei membri di Comitato, a rivolgersi a un consulente esterno per giungere a soluzioni o pareri altrimenti irrisolvibili.

Art. 16

COMPITI DEI MEMBRI	a)	Presidente dirige la Sezione e la rappresenta di fronte a terzi nonché in seno al Comitato centrale della FAT, affiancato dai Membri delegati; da scarico dell'attività del Comitato, almeno una volta all'anno, all'Assemblea generale ordinaria come pure ogni qualvolta dovesse esserne opportuno; gestisce e coordina i contatti con i media; Beneficia del diritto di firma congiunta.
	b)	Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o dietro suo incarico;
	c)	Segretario/a è riferimento per la tenuta e l'archiviazione degli atti e della documentazione; redige i verbali sociali e la corrispondenza; collabora con il Presidente nella gestione corrente. Beneficia del diritto di firma congiunta.
	d)	Cassiere/a amministra i fondi sezionali dandone scarico in ogni tempo, se così richiesto, al Comitato sezionale nonché, almeno una volta all'anno, ai Revisori dei conti; collabora con il Presidente nella gestione corrente. Beneficia del diritto di firma congiunta.
	e)	Membri di Comitato dirigono i Consigli direttivi delle Commissioni dandone scarico al Comitato durante le riunioni dello stesso e, una volta all'anno, all'Assemblea generale ordinaria;
	f)	i membri partecipano alle riunioni di Comitato in veste deliberativa;

Art. 17

CONVOCAZIONE

Il Comitato sezionale si riunisce, previa convocazione del Presidente, qualora questioni importanti lo esigano.

Esso delibera a maggioranza semplice dei Membri votanti presenti.

In caso di parità di voto decide quello del Presidente.

Art. 18

COMMISSIONI

Sono previste le seguenti Commissioni:

1. gestione capanne;
2. colonna di soccorso e formazione;
3. gite;
4. attività giovanili;
5. manifestazioni;
6. pubbliche relazioni.

Ogni commissione è composta da un Consiglio direttivo.

Per ragioni di opportunità vi può essere congiunzione di Commissioni.

Le Commissioni sono dirette da un responsabile designato tra i Membri di Comitato ed è composto da collaboratori che sceglie tra i Soci della Sezione dandone conoscenza al Comitato.

I responsabili delle Commissioni danno scarico al Comitato durante le riunioni dello stesso e, una volta all'anno, all'Assemblea generale ordinaria.

Le Commissioni si riuniscono indipendentemente ogni qualvolta devono elaborare, studiare e organizzare le attività che le competono, oppure da prevedere o previste in calendario, comunicandolo al Presidente sezionale.

Ogni Commissione può essere convocata dal Responsabile o dal Comitato, rispettivamente può chiedere di essere da loro convocata, per la trattazione di questioni generali o tecniche nel loro ambito.

Art. 19

**COMPITI DELLE
COMMISSIONI**

Spetta loro la perfetta organizzazione di tutte le attività sociali del cui svolgimento è anche responsabile di fronte al Comitato Sezionale e all'Assemblea.

Il responsabile di ogni Commissione coordina le funzioni e le attività dei propri collaboratori.

a) **Commissione gestione capanne**

Alla Commissione spetta la sorveglianza dell'andamento morale, materiale e finanziario delle capanne (da intendersi in senso lato comprendente le strutture ricettive della Società). Il Responsabile si occupa dell'ispezione regolare delle capanne e delle strutture pertinenti ed è responsabile del buon andamento della loro gestione.

b) **Commissione colonna di soccorso e formazione**

Alla Commissione spetta la gestione e il coordinamento della colonna di soccorso e del materiale a disposizione affinché l'attività della colonna di soccorso stessa si svolga nella dovuta sicurezza anche dal punto di vista formativo.

Alla Commissione spetta inoltre la promozione e la ricerca di aderenti interessati ad essere formati, a loro volta, quali soccorritori e formatori dando loro il sostegno tecnico e materiale.

c) **Commissione gite**

Alla Commissione spetta l'organizzazione delle escursioni e la pianificazione e l'organizzazione delle escursioni designando i rispettivi capi-gita affinché il tutto si svolga nella massima sicurezza e nel rispetto delle disposizioni legali.

d) **Commissione attività giovanili**

Alla Commissione spetta la pianificazione, l'organizzazione e la gestione della formazione dei

giovani con corsi di alpinismo e di arrampicata (vedi art. 3, cpv c), come pure anche di altre attività che ne conseguono lo scopo.

e) **Commissione manifestazioni**
 Alla Commissione spetta l'organizzazione, dal punto di vista logistico, organizzativo e operativo, delle manifestazioni sociali aperte ai Soci e al pubblico nell'osservanza delle disposizioni legali pertinenti il tipo di manifestazione proposta.

f) **Commissione pubbliche relazioni**
 Alla Commissione spetta il ruolo di intrattenere i necessari rapporti con i media, i contatti con i Soci e, laddove richiesto assumendosi il ruolo di sostegno, collaborare con le altre Commissioni nella misura necessaria per il buon esito dei compiti delle Commissioni stesse, della preparazione del programma sociale e delle manifestazioni (art. 23).

Per il buon esito del proprio compito, per ragioni di contingente opportunità, possono essere chiamati a contribuire i responsabili delle Commissioni.

È altresì tenuta a identificare, valutare, allacciare e intrattenere i necessari contatti e rapporti con sostenitori e/o partner correnti e futuri.

Art. 20

DELIBERAZIONI DELLE COMMISSIONI

Per le decisioni di loro competenza, le Commissioni deliberano a maggioranza del Membri votanti presenti.

In caso di parità di voti decide quello del Responsabile.

Art. 21

REVISORI DEI CONTI I Revisori dei conti sono due e sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria. Restano in carica due anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei conti non possono contemporaneamente essere Membri del Comitato sezionale.

Essi controllano alla fine di ogni anno civile la gestione di cassa e il patrimonio sociale dandone scarico, in forma scritta, all'Assemblea generale ordinaria.

Art. 22

DELEGATI FAT Sono designati dall'Assemblea generale ordinaria tra i Soci presenti.

Per principio non sono componenti del Comitato sezionale.

Affiancano il Presidente all'Assemblea della FAT alla quale partecipano, eventualmente con gli altri Membri del Comitato, rappresentando il contingente assegnato.

Restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Nel caso nessun Membro venisse scelto dall'Assemblea tra i Soci, il Comitato se ne fa carico al suo interno (art. 10 lett. j).

Art. 23

RIUNIONI SETTIMANALI E CONVIVALITÀ Allorquando sono date le condizioni logistiche adatte, i Soci che lo desiderano si radunano familiarmente ogni settimana alla Sede sociale. Non vi è nessun obbligo di partecipazione. In caso di mancanza della sede, la possibilità è data in luogo sostitutivo su domanda dei Soci.

Durante tali riunioni saranno curati e promossi i contatti alpinistici tra i Soci, discusse le attività sociali e la loro organizzazione, tenute conferenze e proiezioni, così come qualsiasi altra promozione di pubblico interesse.

Singoli Soci che organizzano attività (gite, conferenze, incontri o

altro) all'infuori di quelle previste in calendario sociale ma attinenti agli scopi della società, possono darne comunicazione al Comitato che può trasformarle in attività ufficiali delle Sezione.

Art. 24

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso solo col consenso dei 4/5 dei Soci attivi votanti di un'Assemblea straordinaria convocata almeno 10 giorni prima in osservanza allo statuto FAT.

Per la convocazione e le sue modalità fanno stato i disposti dell'art. 11.

In caso di scioglimento il patrimonio della Società ed il fondo sociale esistenti verranno messi a disposizione della Federazione Ticinese. È vietata la ripartizione del capitale sociale eventualmente esistente fra i Soci. Il patrimonio verrà restituito dalla Federazione ad altra Società Alpinistica del luogo che dovesse sorgere e che sarà ammessa alla FAT.

Art. 25

DISPOSIZIONI FINALI La Società non assicura né individualmente, né globalmente i Soci contro gli infortuni occorsi durante le attività sociali.

Art. 26

STATUTI FAT Per quanto non previsto nei presenti statuti fanno stato le disposizioni degli statuti centrali della FAT e quelle relative del Codice civile svizzero.

Art. 27

APPROVAZIONE

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 22.02.2019 e abroga ogni precedente disposizione.

Il Presidente

La Segretaria

Enea Solari

Marzia della Bruna-Piantoni

Il presente Statuto è stato accettato dalla FAT il

Il Presidente

La Segretaria

Giorgio Matasci

Rosanna Giottonini